

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 11 del 12.02.2015

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 bis e segg. D.Lgs. 163/06

L'anno duemilaquindici e questo giorno dodici del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Thomas D'Addona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Presenti /Assenti
Thomas D'Addona	- Sindaco	x
Simona Sopranzi	- Vicesindaco	x
Marco Romboli	- Assessore	x
David Bacci	- Assessore	x
Lisa Balluchi	- Assessore	x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione – art. 97, comma 4°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Mattera.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che gli articoli 13 e 13-bis del decreto legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, hanno introdotto una nuova disciplina in materia di incentivi per la progettazione interna di opere pubbliche di cui all'art.90 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

Considerato che in particolare, l'art. 13 del suddetto DL ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, che precedentemente disciplinavano la materia (incentivi alla progettazione di opere e lavori pubblici e alla pianificazione urbanistica), e l'art. 13-bis ha ripristinato, con una diversa disciplina, solo gli incentivi alla progettazione interna di opere pubbliche;

Dato atto altresì che la nuova disciplina è ora contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'art. 93 del D.lgs. 163/2006, la quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;

Considerato che la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, e che il 2 per cento è ripartito, per l'80%, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; e, per il restante 20 per cento, per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

Verificato altresì che la nuova disciplina prevede, che il regolamento definisca i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, stabilendo i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

Dato atto pertanto che per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si rende indispensabile un intervento complessivo di adeguamento del regolamento vigente derivante dal regolamento per gli incentivi di cui all'art.18 della L.109/94 dell'ex Comune di Crespina;

Vista la proposta di regolamento "Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione" predisposta dall'Area 5 – LLPP, Ambiente, Manutenzioni, ottemperante alle vigenti disposizioni in materia ed all'interno della quale si disciplina la ripartizione del fondo del 2%, con riparametrazione delle percentuali dell'incentivo spettante al personale interno nel rispetto della complessità e responsabilità degli incarichi attribuiti al personale;

Dato atto altresì che tale regolamento prevede tra i possibili beneficiari del fondo anche la figura del verificatore di cui all'art.47 del DPR 207/2010 da affidare, nei casi previsti dalla norma, a personale interno anche al fine della valorizzazione di professionalità interne e risparmio di risorse economiche dell'ente;

Ritenuto opportuno, stante la necessità di regolamentazione della materia, di approvare un nuovo regolamento rivisto e adeguato per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, che, composto da quattordici articoli, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Vista la competenza della Giunta comunale all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;


Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area n.5 – LLPP, Ambiente e Manutenzioni e dal Responsabile dell'Area n.2 - Programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, che, composto da quattordici articoli, è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. Di dare atto che con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni sulla medesima materia contenute in altri regolamenti o atti generali dell'ente vigenti;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 11.08.2014, n. 114, di conversione del Decreto legge 24.06.2014, n. 90, le disposizioni del Regolamento si applicano agli incarichi di progettazione affidati a decorrere dal 19 agosto 2014.
4. Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 bis e segg. D.Lgs. 163/06

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SERVIZI MANUTENTIVI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Crespina Lorenzana, 12/02/05

Il Responsabile dell'Area
Alessandro Tamberi

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Crespina Lorenzana, 12/02/05

Il Responsabile dell'Area

Daniela Tampucci



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.)

* * * * *

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione
- Art. 3 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 4 - Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo ed eventuali economie

CAPO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 6 - Individuazione e mansioni del coordinatore e del responsabile del procedimento
- Art. 7 - Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi
- Art. 8 - Termini per le prestazioni
- Art. 9 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 10 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 11 - Spese
- Art. 12 - Compatibilità con altre forme di incentivo
- Art. 13 - Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori

CAPO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 14 - Abrogazioni ed entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, comma 7-bis e seguenti, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni – di seguito denominato Codice – e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo, di cui all'art. 93, comma 7-bis e seguenti, del Codice, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo per la progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, nonché a tutte le altre fasi amministrative e realizzative connesse con l'opera pubblica (verifica progetto, redazione procedimento di gara, direzione lavori, redazione atti amm/vi necessari, collaudo, coordinamento sicurezza, etc.) Per lavoro pubblico sono intese le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro, e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono di norma riconosciuti soltanto quando i progetti di opere o lavori sono posti a base di gara, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale interno.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, vengono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui al precedente comma, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini.
4. Nell'importo determinato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro. Per l'esatta determinazione dell'importo su cui calcolare la percentuale si deve, inoltre, tenere conto che:
 - dall'importo complessivo dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo agli impianti e/o alle strutture portanti, qualora questi ultimi elementi siano stati progettati da tecnici esterni; tale scorporo non si applica per la determinazione dell'incentivo relativo alle figure di cui ai punti a), d), e), f), g) e h) del successivo art. 5, comma 5;
 - in caso di redazione dello studio di fattibilità e/o del solo progetto preliminare da parte degli uffici tecnici comunali, la percentuale va riferita al 20% dell'importo complessivo del fondo;
 - in caso di redazione del solo progetto definitivo, la percentuale va riferita al 40% dell'importo complessivo del fondo;
 - in caso di redazione del solo progetto esecutivo, la percentuale va riferita al 40% dell'importo complessivo del fondo;

- l'importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A..
5. L'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede d'appalto si verificano dei ribassi o, in sede di esecuzione, degli aumenti o diminuzioni dei lavori. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi; gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni; gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio.

Art. 4 - Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione

1. Nel piano esecutivo di gestione dell'Area Lavori Pubblici sono individuati i progetti delle opere e dei lavori da redigere internamente.
2. Gli affidamenti delle attività di cui al precedente articolo 3, comma 2, nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma o di puntuali atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale, sono effettuati, con determinazione del Responsabile di Direzione dell'Area LLPP, garantendo se possibile una opportuna rotazione del personale. Il gruppo di lavoro può comprendere anche soggetti interni dell'ente non facenti parte dell'Area LLPP previo nulla-osta del relativo responsabile di Area.
3. Su proposta del responsabile del procedimento o di propria iniziativa, il Responsabile di Direzione dell'Area LLPP può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il segretario generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Gli impegni di spesa sono assunti con determinazione del Responsabile di Direzione dell'Area LLPP successivamente all'affidamento dell'incarico e alla costituzione del gruppo di lavoro
5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il personale tecnico incaricato della verifica del progetto di cui all'art.47 del DPR 207/2010 e s.m.i., nei casi previsti dalle norme;
 - d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
 - g) i collaboratori tecnici e amministrativi che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, alla procedura di affidamento, previa asseverazione del Responsabile di Direzione dell'Area LLPP ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
6. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia, le ore eccedenti tale orario sono retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo ed eventuali economie

1. In considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ed effettivamente assunte, e della complessità delle opere o dei lavori da realizzare, la ripartizione dell'incentivo, pari all'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo, è operata a scaglioni progressivi secondo le percentuali e le fasce di importo di seguito riportate.
- Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 100 per cento;
 - Per progetti di importo a base di gara compreso oltre euro 1.000.000 ed fino ad euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito oltre a quanto determinato al precedente punto a) in ragione del 85% per la somma compresa tra euro 1.000.000 ed euro 5.000.000.
 - Per progetti di importo a base di gara compreso oltre ad euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito oltre a quanto determinato ai precedenti punti a) e b) in ragione del 60% per la somma oltre euro 5.000.000.
5. L'incentivo per la progettazione, costituito in base al presente regolamento, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto:
- responsabile del procedimento (anche in qualità di responsabile dei lavori, ai sensi dell'art.89, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.): 20%;
 - progettista/i (tecnici, che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): 30%;
 - collaboratori tecnici alla progettazione: 7%;
 - tecnici incaricati delle verifiche di cui all'art.47 del DPR 207/10: 10%
 - collaboratori amministrativi alla progettazione (intesi come dipendenti con mansioni amministrative che forniscono apporti giuridico - amministrativi alla redazione di atti progettuali, come bandi, capitolati, contratti): 8%;
 - personale con mansioni amministrative che svolge funzioni esecutive e di supporto: 4%;
 - direttore dei lavori e suoi collaboratori: 14%;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 1%;
 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: 4%;
 - collaudatore tecnico-amministrativo (o redattore del certificato di regolare esecuzione): 2%.
6. In nessun caso l'incentivo può essere erogato a personale con qualifica dirigenziale.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
8. In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più prestazioni, la corrispondente quota percentuale non viene erogata e costituisce economia di spesa.
9. Nel caso di affidamento all'esterno delle progettazioni, l'incentivo spetta al responsabile del procedimento nella percentuale di cui alla lettera a) del precedente comma 5, ai collaboratori amministrativi alla progettazione nella percentuale di cui alla lettera e) del precedente comma 5 e

al personale con mansioni amministrative che svolge funzioni esecutive e di supporto di cui alla lettera f) del precedente comma 5, ed in ragione delle prestazioni effettivamente rese e certificate dal responsabile del procedimento. La quota di incentivo è riconosciuta anche per le altre prestazioni, anche parziali, svolte da personale interno computata con applicazione delle percentuali di cui all'art.3 comma 4.

10. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, per cause imputabili ai diversi profili del personale coinvolto, si procede alla riduzione proporzionale delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro. Ai fini dell'applicazione della riduzione proporzionale delle risorse finanziarie, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice. Le quote parti di risorse finanziarie scomutate sono devolute in economia.

CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 6 - Individuazione e mansioni del coordinatore e del Responsabile del Procedimento

1. Il coordinatore dei lavori pubblici individuato nel Responsabile dell'Area LLPP individua e propone, nell'ambito del piano esecutivo di gestione, il responsabile del procedimento per ciascuna opera o lavoro.

2. Il coordinatore:

- a) indirizza e coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli opere o lavori, ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell'elaborazione ed adeguamento dei progetti e dei piani;
- b) adotta, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell'esecuzione dei programmi;
- c) può intervenire, nell'ambito della propria competenza, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi, oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.

3. Il responsabile del procedimento, per la fase di propria competenza, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce al coordinatore i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo dell'opera o del lavoro, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo proprie del coordinatore stesso, e segnala tempestivamente a quest'ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione; accerta, inoltre, la libera disponibilità delle aree ed immobili necessari.

4. Il responsabile del procedimento svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione in vigore, salvo gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno (approvazione di varianti non sostanziali, approvazioni di verbali di concordamento nuovi prezzi, ecc.). A tal fine, il responsabile del procedimento relaziona e predisporre gli atti necessari e li sottopone all'approvazione del Responsabile di Direzione dell'Area LLPP, coordinatore dei lavori pubblici.

Art. 7 - Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi

1. Ultimata la progettazione, e non prima dell'espletamento della procedura di gara, il Responsabile del Procedimento trasmette al coordinatore una relazione finale sul rispetto dei tempi e dei costi previsti, sulle specifiche attività svolte dal personale interno coinvolto nel procedimento, ed attestante la qualità della prestazione effettuata.

2. La relazione contiene, altresì, la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

3. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione del responsabile del procedimento, ad altri componenti.
4. Il coordinatore, acquisita la documentazione inoltra al Segretario generale la proposta di liquidazione di cui sopra il quale, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, verificata l'attività svolta provvede con determinazione alla liquidazione dell'incentivo, trasmettendo gli atti all'Area Finanziaria che, dopo aver effettuato i dovuti controlli amministrativi e contabili, provvede al pagamento dei compensi.
5. Le percentuali di incentivo di competenza del responsabile del procedimento sono liquidate e pagate per il 50% in seguito all'espletamento della gara d'appalto e per il restante 50% successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Le percentuali di incentivo di competenza del direttore dei lavori sono liquidate e pagate successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
7. Le percentuali di incentivo di competenza dei vari componenti il gruppo di lavoro che partecipano al procedimento per specifici incarichi che vengono ultimati in fasi intermedie del procedimento generale, sono liquidate e pagate entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'incarico.
8. Nel caso in cui, per ragioni imputabili a decisioni dell'Amministrazione, i progetti completamente redatti non siano posti a base di gara, le quote spettanti saranno liquidate e pagate in misura non superiore al 50% ed entro il termine di 90 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali medesimi.

Art. 8 - Termini per le prestazioni

1. Nel piano esecutivo di gestione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, da un tecnico con idonea professionalità, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 10 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Nel caso in cui livelli progettuali successivi ad un livello già affidato all'ufficio tecnico comunale siano affidati a professionista esterno, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. Nel caso in cui livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri professionisti siano affidati all'ufficio tecnico comunale, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Sono estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, nonché i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico comunale incaricato della progettazione.

Art. 11 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati della progettazione facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 12 - Compatibilità con altre forme di incentivo

1. Il personale che partecipa al gruppo di progettazione e che fruisce dell'incentivo di cui al presente regolamento, può fare parte anche di altri gruppi di progettazione e partecipare ai progetti obiettivo nonché alle altre forme di incentivazione previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale e decentrato di lavoro.

Art. 13 - Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il segretario generale che ha disposto il pagamento procede al recupero.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni sulla medesima materia contenute in altri regolamenti o atti generali vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi di progettazione affidati dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 11.08.2014, n. 114 (art. 1, comma 2) di conversione del Decreto legge 24.06.2014, n. 90.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Thomas D'Addona




IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna Mattera

R. Mattera

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione in data odierna:

sarà pubblicata all'albo on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
_____ 21 MAR 2015

Crespina Lorenzana, _____ 6 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna Mattera

R. Mattera

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Crespina Lorenzana, _____ 12 FEB. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna Mattera

R. Mattera